



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Istituto Comprensivo "Massimo Troisi"

San Giorgio a Cremano (Na)

scuola dei bambini e dei ragazzi che sorridono nella pace

codice meccanografico scuola NAIC8FD00X - **Mail** naic8fd00x@istruzione.it - **PEC** naic8fd00x@pec.istruzione.it - **codice fiscale** 95187100631
Direzione Amministrativa ed uffici - plesso Rodari - Malaguzzi, via Pini di Solimene 31 - 80046 San Giorgio a Cremano (Na) - **tel.** 0817713736
Sede legale n Via Gianturco 75 - 80046 San Giorgio a Cremano - Napoli -plesso Troisi **Sito web:** www.icmassimotroisisangiorgioacremano.edu.it

ISTITUTO COMPrensIVO - "MASSIMO TROISI"-S. GIORGIO A CREMANO
Prot. 0007873 del 26/06/2025
VII (Uscita)

Al personale docente e ATA a
tempo indeterminato interessato

OGGETTO: Informativa circa l' Accordo sulle modalità di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso.

Si comunica agli interessati, ovvero tutti i lavoratori e le lavoratrici a tempo indeterminato assunti dal primo gennaio 2019, che l'ARAN e le Organizzazioni sindacali di categoria hanno firmato l'Accordo, sottoscritto definitivamente in data 16 novembre 2023 e allegato alla presente, che regola le modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore.

Si consiglia un'attenta lettura dell'Accordo, e degli allegati, al fine di assumere una consapevole decisione in merito alla scelta di aderire o meno al Fondo Espero nei tempi e con le modalità del suddetto accordo.

Particolare interesse rivestono:

- **l'articolo 4** – Adesione mediante silenzio- assenso- comma 2, che recita: “Nei nove mesi successivi alla data di “assunzione”, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore, informato nei termini e con le modalità di cui al comma 1, non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi.”

- **l'articolo 5** – Norme di prima applicazione - comma 1 che disciplina, “in prima applicazione, l'adesione mediante silenzio-assenso del lavoratore la cui assunzione abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019, ma prima della data di entrata in vigore del citato accordo.”

Nello specifico i commi 2 – 3 forniscono le seguenti informazioni:

- **Comma 2** - “Entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le amministrazioni forniscono ai lavoratori di cui al comma 1 l'informativa di cui all'art. 4, comma 1, con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione. L'informativa di cui al presente articolo è resa mediante comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione”;

- **Comma 3** - “Nei nove mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione di cui al comma 2, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi”. - l'articolo 6 – Diritto di recesso del personale iscritto mediante silenzio-assenso.

In particolare dalla Nota Prot. n. 133215 dell'11/06/2025 si evidenzia che per il personale già assunto a tempo indeterminato con decorrenza economica successiva al 1° gennaio 2019, al quale viene consegnata l'informativa, decorrono i nove mesi previsti per l'esplicita espressione di volontà, da parte dell'interessato, di iscrizione, ovvero di diniego all'iscrizione, spirati i quali, in assenza di alcuna manifestazione di volontà, interviene l'iscrizione per silenzio-assenso.

Successivamente all'acquisizione della data di consegna dell'informativa, il sistema SIDI renderà disponibile al personale interessato un'istanza dedicata sull'area riservata POLIS. Tramite tale istanza, il lavoratore potrà comunicare l'eventuale proprio diniego all'adesione al Fondo Espero. L'istanza rimarrà attiva per 9 mesi a partire dalla data di consegna dell'informativa indicata dalla scuola.

Per approfondire il tema della previdenza complementare, si rinvia alla guida introduttiva alla previdenza complementare curata da Covip:

<https://www.covip.it/per-il-cittadino/educazioneprevidenziale/guida-introductivaallaprevidenzacomplementare>

Per maggiori informazioni sul Fondo pensione Espero, si rinvia al sito internet del Fondo:

<https://www.fondoespero.it>

La presente vale come comunicazione dell'informativa, si invita pertanto tutto il personale interessato a prenderne visione apponendo tempestivamente la firma elettronica avanzata sull'informativa che perverrà nella casella di posta elettronica inserita nel portale Istanze Online.

Si allega:

- Accordo sulle modalità di adesione al fondo Espero
- Kit informativo del fondo Espero
- Nota Prot. n. 133215 dell'11/06/2025
- Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonietta Maiello

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*